

STATUTO
PiGreco - SEMI di Intercultura APS

Titolo I: Denominazione

Sede ART. 1

L'associazione *PiGreco - SEMI di Intercultura APS*, ai sensi dell'art. 14 del c.c. e del D.Lgs. 117/2017, è un'associazione riconosciuta, apartitica, aconfessionale, già costituita in Faenza nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'associazione, operante nei settori culturale, sociale, educativo, di supporto alla disabilità cognitiva si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed assume con il presente statuto la denominazione **"PiGreco - SEMI di Intercultura APS"**.

L'associazione che ha durata illimitata, ha la sede legale in Faenza, all'indirizzo che risulterà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e potrà trasferire, con delibera del Consiglio Direttivo, la sede legale entro il comune di Faenza senza che ciò comporti modifiche statutarie.

Titolo II: Scopo

Oggetto ART. 2

L'associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa svolge, in via esclusiva o prevalente, le sottoindicate attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi.

a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'associazione vuole promuovere la solidarietà locale e internazionale tramite educazione non formale e cooperativa, progetti inclusivi, scambi giovanili, volontariato locale e internazionale, supporto a persone con DSA e disabilità cognitive, didattica inclusiva e supporto personalizzato.

L'associazione si riconosce nei principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed europeo/internazionale.

Scopo dell'associazione è in particolare: l'intercultura, il dialogo interculturale, l'integrazione tramite la creatività; l'aiuto alla scolarizzazione, sostegno a studenti con difficoltà, DSA o disabilità cognitive; sostegno, anche economico, alle persone con disabilità cognitive e alle famiglie.

Per contribuire alla realizzazione di questi principi l'associazione si pone prioritariamente come scopo la promozione di attività concrete, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Attività partecipative con focus sociale e creativo, culturale e interculturale per coinvolgere e integrare le comunità italiane e straniere presenti sul territorio, sviluppare la cittadinanza europea e il dialogo interculturale.
2. Cooperazione internazionale: progetti di volontariato, cooperazione, scambio e formazione promossi dall'Unione Europea e altri enti (ad esempio inviare e ricevere volontari e organizzare progetti di cooperazione), promozione e divulgazione di tali progetti.
3. Educazione non formale: attività formative e creative proposte col metodo dell'imparare facendo.
4. Lezioni individuali (anche online) e di gruppo per i soci che presentano difficoltà di apprendimento o desiderano un aiuto supplementare.
5. Workshop linguistici o per migliorare le competenze informatiche; preparazione ai corsi universitari e test di ammissione a varie professioni; traduzioni di testi; corsi di lingua e cultura italiana ed europea per stranieri che vogliono inserirsi nel territorio.
6. Applicazione individuale o di gruppo del Metodo Feuerstein.
7. Doposcuola e CRE estivi inclusivi con focus su studenti con DSA o disabilità cognitive.
8. Organizzazione di corsi rivolti a pensionati e progetti improntati a un'ottica di apprendimento intergenerazionale, anche volti a favorire la creazione di reti sociali di aiuto reciproco e comunicazione tramite strumenti digitali.
9. Attività extra didattiche come ad esempio visite a luoghi di interesse storico e artistico, laboratori scientifici e musicali ecc, anche in collaborazione con realtà di prestigio già presenti sul territorio.
10. Coaching motivazionale e orientamento lavorativo: offrire servizi nelle aree di competenza dell'associazione (cultura e intercultura, creatività, comunicazione, scambi internazionali di volontariato e studio, educazione).
11. Sostegno agli studenti con DSA per interventi preliminari volti a identificare successive diagnosi e sostegno alle famiglie di soci con DSA o disabilità cognitive per la ricerca di interventi terapeutici, abilitativi, psico-educativi, pedagogici che aiutino a migliorare lo stato di salute, il funzionamento, l'adattamento sociale e la partecipazione alla comunità.
12. Organizzazione o compartecipazione a corsi di formazione e aggiornamento/specializzazione e attività di promozione della cultura psicologica e pedagogica; corsi di formazione sulla didattica innovativa e inclusiva; corsi di formazione per operatori culturali e operatori giovanili con focus sulla creatività e l'inclusione.
13. Organizzare e/o sostenere attività che promuovano l'empowerment individuale secondo un approccio abilitativo (ovvero finalizzato ad accrescere le autonomie, le competenze socio-comunicative, l'adattamento sociale, il funzionamento cognitivo ecc.) e inclusivo (ovvero orientato alla partecipazione della vita di comunità).
14. Organizzare attività per i gruppi target costituiti da donne: diffusione e attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo e in particolare la promozione e la valorizzazione della condizione femminile.
15. Organizzare attività per i gruppi target costituiti da giovani: attuazione di iniziative solidali e partecipative per vivere il proprio territorio, incluso un gruppo di "coordinamento giovani" interno all'associazione.

Per sostenere queste attività l'associazione promuove iniziative solidali, educative, sociali, culturali, di documentazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. Nei limiti indicati l'individuazione di tali ulteriori attività spetta al consiglio direttivo.

L'associazione inoltre potrà svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del CTS.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Titolo III: Soci ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita, con l'accoglimento della domanda di ammissione, ed il relativo pagamento della quota associativa entro un mese dalla presentazione della domanda,

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di chiedere che contro il provvedimento si pronunci l'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- B. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- C. godere dell'elettorato attivo e passivo.
- D. prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo dovrà garantire l'accesso ai libri sociali entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La visione dei libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza. La presa di visione è esercitata presso un luogo concordato con il Consiglio Direttivo alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- B. al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dal ricevimento delle stesse da parte del Consiglio.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- A. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- B. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- C. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo, che delibera l'esclusione del socio, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

La morosità nel pagamento del contributo associativo annuale, per oltre 6 mesi dal termine dell'esercizio sociale, determina l'automatica decadenza del socio, senza necessità di procedere con ulteriori formalità e/o comunicazioni.

L'esclusione diventa operante dalla data della delibera dell'assemblea che ratifichi il provvedimento di esclusione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV: Risorse economiche

Fondo Comune ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- A. quote e contributi degli associati;
- B. eredità, donazioni e legati;
- C. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- D. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- E. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- F. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- H. Proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

- I. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da raccolte fondi anche non occasionali ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- J. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte in un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio Sociale ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1^a Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio deve predisporre il bilancio, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o in caso di comprovata necessità o impedimento, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il progetto di bilancio verrà messo a disposizione degli Associati, presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 18.

TITOLO V

Organi dell'Associazione ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea degli associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente.

Assemblee ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- A. nomina e revoca previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo ;

- B. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione
- C. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti
- D. approvare il bilancio di esercizio;
- E. approvare i regolamenti interni;
- F. effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- G. esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- H. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- I. deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- J. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente o dal Segretario del Consiglio Direttivo mediante avviso in bacheca presso la sede operativa e anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione come ad es. e-mail da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa che siano soci da almeno tre mesi.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo ART. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7 eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (come da circolare MLPS 20/2018).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta tramite i nuovi mezzi di comunicazione come ad esempio le e-mail, da inviarsi non meno di quarantotto ore prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, anche tramite l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento alla riunione può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità di chi partecipa alla riunione e che esercita il diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B. redigere il bilancio d'esercizio;
- C. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- D. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E. deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato;
- F. deliberare circa il recesso, la decadenza dei soci inadempienti e decidere l'esclusione di soci nei casi previsti;
- G. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- H. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- I. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- J. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- K. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio può provvedere a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più giovane.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione

fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza delle deliberazioni dell'assemblea e dei bilanci.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Il socio che desidera esaminare i libri sociali deve presentare espressa domanda scritta di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso un luogo concordato con il Consiglio Direttivo alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Scioglimento ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.


In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale ART.23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme contenute nel D.Lgs. 117/2017, le norme del Codice Civile in quanto applicabili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Faenza, li 24/07/2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

